



Comune di Montevecchia
Provincia di Lecco

ORIGINALE

Registro Generale n. 59

N. 55 DEL 16-09-2022

**Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE - ZONA TRAFFICO LIMITATO VIE BELVEDERE
- ALTA COLLINA - DEL PERTEVANO - VALFREDDA**

L'anno duemilaventidue addì sedici del mese di settembre, il
Responsabile del servizio Pendeglia Ivan

Vista la delibera di Giunta Comunale nr. 86/G.C. del 11-07-2022
riguardante l'istituzione della Z.T.L. nella zona Alta collina del Comune di
Montevecchia e per la precisione:

- via Belvedere dal civico 19 al civico 77 - loc. Piotta
- viale del Palazzetto - piazzetta Madremolo - via San Germano -
salita al Casarigo
- via Alta Collina - Spiazzolo - largo Agnesi - via Cappelletta -
- via del Pertevano - via Belsedere - via Beniamino Donzelli -
- via Valfredda -

CONSTATATO che negli ultimi anni le soluzioni adottate con ordinanza
per la chiusura della zona "alta collina" hanno avuto efficacia nel
contrastare il flusso indiscriminato di veicoli soprattutto nel fine settimana,
contribuendo così alla sicurezza della circolazione e alla conservazione
ambientale dell'intera Montevecchia, inserita nel "Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone";

CONSIDERATO che con l'esperienza maturata si ritiene che l'istituzione
della Z.T.L. sia lo strumento più efficace al fine di proseguire l'opera di
conservazione e di messa in sicurezza della zona;

RITENUTO quindi di dover disciplinare il traffico veicolare nell'intera zona
alta della collina al fine di preservare alcune aree del paese, normalmente
più vulnerabili da un punto di vista ambientale e viabilistico, mantenendo

sotto controllo i livelli di inquinamento e garantendo maggior sicurezza nei luoghi e nei momenti in cui l'affluenza pedonale e del traffico è rilevante;

Visto l'art. 6 e l'art. 7 delle norme sulla Circolazione Stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti per garantire la dovuta sicurezza della circolazione e opportune cautele e precauzioni per tutti gli utenti della strada;

Visto l'art. 107 del D. L.gs 267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN

- via Belvedere dal civico 19 al civico 77 - loc. Piotta
 - viale del Palazzetto - piazzetta Madremolo - via San Germano - salita al Casarigo
 - via Alta Collina - Spiazzolo - largo Agnesi - via Cappelletta -
 - via del Pertevano - via Belsedere - via Beniamino Donzelli -
 - via Valfredda -
- nel periodo compreso **tra il 01 MARZO ed il 15 GIUGNO** di ogni anno nei giorni di **sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00** e nei giorni **festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.**
- nel periodo compreso **tra il 01 SETTEMBRE ed il 15 NOVEMBRE** di ogni anno nei giorni di **sabato dalle 14.00 alle 17.00** e nei giorni **festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00**

Sono esentate dal divieto di transito, senza limitazioni temporali, le seguenti categorie di veicoli:

- i soli residenti a Montevercchia e i proprietari di Immobili in ZTL identificati con "Autorizzazione permanente" rilasciata dal Comune
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di pronto intervento e soccorso;
- veicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni che espongano apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente;
- veicoli ATS che espongano apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente
- bus in servizio di linea, scuolabus

Ordinanza SERVIZIO POLIZIA URBANA ED AMMINISTRATIVA n.55 del 16-09-2022
Comune di Montevercchia

- veicoli delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma, in espletamento del servizio
- veicoli dell'Azienda Poste Italiane in espletamento del servizio
- veicoli di servizio del "Parco regionale di Montevercchia e della Valle del Curone"
- veicoli in servizio socioassistenziale e trasporto funebre debitamente riconoscibili
- veicoli in servizio di Protezione Civile
- veicoli di istituti di vigilanza
- velocipedi e veicoli equiparati a norma del D.lgs. 30.04.1992 n.285
- le autovetture di cui all'art.188 del D.lgs. 30.04.1992 n.285 con contrassegno esposto visibilmente

Possono accedere in ZTL, limitatamente al percorso autorizzato e agli orari di ingresso riportati nel provvedimento istitutivo, previa richiesta e conseguente rilascio di titolo autorizzativo "temporaneo" o "giornaliero":

- su richiesta di titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive aventi sede all'interno della Z.T.L., i clienti per i soli giorni di check-in e check-out
- proprietari di immobili non residenti e non dimoranti in Z.T.L., titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di strutture ricettive, artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443, le cui proprietà/sedi/laboratori/strutture siano ubicate all'interno della Z.T.L., unicamente per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali e cose
- imprese che effettuano con regolarità attività di pronto intervento, manutenzione e assistenza tecnica presso il domicilio di clienti siti in Z.T.L., imprese edili che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, imprese di trasloco
- imprese di autotrasporto merci in conto terzi, corriere espresso, fornitori, distributori, esercizi commerciali e farmacie che effettuano trasporto merci in conto proprio, attività di vendita al minuto di oggetti ingombranti, attività che prevedano la vendita e consegna delle merci a domicilio del cliente con necessità di presenza continuativa in Z.T.L.
- i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base titolari di scelte nel Comune di Montevercchia e con assistiti residenti o domiciliati in Z.T.L. oltre ai medici di ruolo e convenzionati con l'INPS, senza ambulatorio nelle suddette aree, incluse le guardie mediche, e consente il transito all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.

285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti visite mediche al domicilio dei pazienti

- veicoli di servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), imprese e associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, familiari e operatori professionali che prestano assistenza continuativa a residenti non autosufficienti
- veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali debitamente riconoscibili
- taxi, veicoli NCC, autobus privati
- Veicoli con accesso occasionale - parenti dei residenti, ospiti e clienti dei ristoranti /agriturismi

Titolarità, modalità e procedure per il rilascio delle varie autorizzazioni sono descritte nell'apposito regolamento della Z.T.L..

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e con la posa della segnaletica stradale necessaria.

Avverso la presente ordinanza può essere opposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni.

Gli operatori di cui all'art. 12 del D. L.gs 285/1992, sono incaricati della vigilanza al rispetto della presente ordinanza.